

Milano, 30 marzo 2015  
Prot. 0232-15 SC/ns

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

## AGGIORNAMENTI REVERSE CHARGE PALLET USATI

**Circolare n. 14/E AGENZIA ENTRATE su Reverse Charge del 27 marzo 2015**

Gentile Associato,

**l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 dal titolo "Reverse charge – Estensione a nuove fattispecie nel settore edile, energetico, nonché alle cessioni di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. Primi chiarimenti – Articolo 1, commi 629 e 631 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2015) ", ha fornito definitivi chiarimenti in merito all'applicazione del regime del Reverse Charge nei vari settori e conseguentemente nel settore dei pallet.**

**CESSIONI DI "BANCALI IN LEGNO (PALLET) RECUPERATI AI CICLI DI UTILIZZO SUCCESSIVI AL PRIMO"**

Secondo l'Agenzia delle Entrate, perfettamente in linea con l'interpretazione data dalla nostra associazione (vedi nostra circolare del 7 gennaio 2015 prot. AI0086-15), sulla base del dato letterale della novella normativa di cui all'articolo 74, comma 7, del DPR 633 del 1972, che ha una evidente finalità antifrode, la condizione necessaria ai fini dell'applicazione del reverse charge alle cessioni di bancali in legno, è che questi ultimi siano pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

**A tal fine, non è richiesta – come nel caso dei rottami - la condizione che i pallets siano inutilizzabili rispetto alla loro originaria destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione, essendo sufficiente, nel caso che qui interessa, che il pallet sia ceduto in un ciclo di utilizzo successivo al primo.**

Conorzio Servizi Legno Suighero  
Italy: 20121 Milano (MI) - Foro Buonaparte 12  
T. +39 02 8806041 - F. +39 02 8806042  
CF. 97301520151 - PIVA 0482880782  
[www.conlegno.it](http://www.conlegno.it) - [info@conlegno.it](mailto:info@conlegno.it)

Riconosciuto dalla Commissione Europea  
Organismo di Controllo come da  
Regolamento UE 995/2010 - Due Diligence

Soggetto gestore del marchio IPPC/FAO  
per l'ISPM n.15 riconosciuto dal  
Ministero delle Politiche Agricole,  
Alimentari e Forestali

Organizzazione con Sistema di gestione  
per la Qualità certificato  
UNI EN ISO 9001:2008. Cert. n. 1313996



**IMPORTANTE NOVITA'. APPLICAZIONE REVERSE CHARGE SU PALLET NUOVI DOPO PRIMO UTILIZZO**

L'agenzia interpreta in maniera estensiva il concetto di primo utilizzo estendendolo anche al mero utilizzo commerciale. Secondo l'Agenzia delle Entrate con la locuzione "cicli di utilizzo successivi al primo", il Legislatore ha voluto fare riferimento a tutte le fasi successive alla prima immissione in commercio del pallet nuovo. Ciò in quanto il bene – essendo normalmente sottoposto al trasporto, magazzinaggio, selezione, etc. – è di fatto un bene recuperato ad un ciclo di utilizzo successivo al primo. **Conseguentemente, tutte le fasi di rivendita successive alla prima andranno assoggettate al regime dell'inversione contabile.**

**QUESTO SIGNIFICA CHE TUTTE LE CESSIONI DI RIVENDITA DI PALLETS NUOVI SARANNO ASSOGGETTATI AL REGIME DEL REVERSE CHARGE INCLUSI IMPORTATORI E ACQUIRENTI DA PAESI COMUNITARI.**

**Per concludere rimangono escluse dal regime solo le cessioni dei pallet nuovi effettuate dai produttori degli stessi.**

Servizi di riparazione affidati a terzi e servizi aggiuntivi (per esempio trattamento termico HT)

La circolare non interviene in merito al trattamento ai fini IVA dei servizi di riparazione affidati a terzi e nemmeno sui servizi aggiuntivi. Sul punto l'associazione si adopererà al fine di ottenere un chiarimento ufficiale.

Clausola di salvaguardia

L'Agenzia delle Entrate, come prassi, fa presente nella circolare che, in considerazione della circostanza che la disciplina recata dagli articoli 17, sesto comma, lettere a-ter), d-bis), d-ter) e d-quater), e 74, settimo comma, del DPR n. 633 del 1972, produce effetti già in relazione alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, e che, in assenza di chiarimenti, la stessa poteva presentare profili di incertezza, nonché in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, sono fatti salvi, **con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difforni adottati dai contribuenti, anteriormente all'emanazione del presente documento di prassi.**

Sperando di aver fatto cosa utile e gradita, con l'occasione sono a porgerVi distinti saluti

Fausto Taccheri  
Presidente ConLegno

Segue Allegato

Consorzio Servizi Legno Superiore  
Italy-20121 Milano (MI) Foro Buonaparte 12  
T. +39 02 80624111 - F. +39 02 80624398  
C.F. 9733150151 - P.IVA 04462880962  
www.conlegno.eu - info@conlegno.eu

Riconosciuto dalla Commissione Europea  
Organismo di Controllo come da  
Regolamento UE 999/2010 - Dus Diligence

Scoperto poliziere del mercato IPPC/FAO  
per l'ISPM15 riconosciuto dal  
Ministero delle Politiche Agricole  
Alimentari e Forestali

Organizzazione con Sistema di gestione  
per la Qualità certificato  
UNI EN ISO 9001:2008 - Certific. 13157996



Allegato – Capitolo 3 della Circolare n. 14/E del 27/03/2015 della Agenzia delle Entrate

### ESTENSIONE DEL *REVERSE CHARGE* ALLE CESSIONI DI PALLETS RECUPERATI AI CICLI DI UTILIZZO SUCCESSIVI AL PRIMO

Come sopra anticipato, il comma 629, lettera d), dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, modificando l'articolo 74, comma 7, del DPR 633 del 1972, ha esteso, con decorrenza 1 gennaio 2015, il meccanismo dell'inversione contabile alle cessioni di *"bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo"*.

Sulla base del dato letterale della novella normativa di cui all'articolo 74, comma 7, del DPR 633 del 1972, che ha una evidente finalità antifrode, la condizione necessaria ai fini dell'applicazione del *reverse charge* alle cessioni di bancali in legno, è che questi ultimi siano pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

A tal fine, non è richiesta – come nel caso dei rottami - la condizione che i beni in questione (pallets) siano inutilizzabili rispetto alla loro originaria destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione, essendo sufficiente, nel caso che qui interessa, che il pallet sia ceduto in un ciclo di utilizzo successivo al primo.

Peraltro, si è dell'avviso che con la locuzione *"cicli di utilizzo successivi al primo"*, il Legislatore abbia voluto fare riferimento a tutte le fasi successive alla prima immissione in commercio del pallet nuovo. Ciò in quanto il bene – essendo normalmente sottoposto al trasporto, magazzino, selezione, etc. – è di fatto un bene recuperato ad un ciclo di utilizzo successivo al primo. Conseguentemente, tutte le fasi di rivendita successive alla prima andranno assoggettate al regime dell'inversione contabile.



<p>Consorzio Servizi Legno Sughero Italy: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte 12 T: +39 02 8036041 - F: +39 02 803604396 CF: 9223150151 - PIVA: 0482860762 <a href="http://www.conlegno.eu">www.conlegno.eu</a> - <a href="mailto:info@conlegno.eu">info@conlegno.eu</a></p>	<p>Riconosciuto dalla Commissione Europea Organismo di Controllo come da Regolamento UE 999/2010 – Due Dilligence</p>	<p>Soggetto gestore del marchio IPPC/FAO per l'ISPM n.15 riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali</p>	<p>Organizzazione con Sistema di gestione per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 Cert. n. 1315/996</p>
--	---	---	---

